



n_dg.DAG.20/04/2011.0041777 .E



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Il Direttore Generale Giustizia Civile



n_dg.DAG.15/04/2011.0034005.U

Roma, 15 aprile 2011

Ufficio I Direzione Generale
Giustizia Civile

e p.c.

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale
e della Formazione

SEDE

Oggetto: convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia
SPA

Si trasmette l'originale della Convenzione, in oggetto indicata,
pervenuta in data odierna in restituzione dalla Corte dei Conti con la
relativa registrazione.

Copia verrà inviata al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Il Direttore Generale
(Maria Teresa Saragnano)

✓ 19 APR. 2011
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Birritteri



DEI CONTI
 002553
CONTROLLO
ISTITUZIONALE

20 MAR 2010
 43626/17626

CONVENZIONE TRA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE DEI DATI DEI DEBITORI E DI QUANTIFICAZIONE DEI CREDITI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 367 SS., DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244

Il Ministero della giustizia, con sede in Roma, Via Arenula, n. 70, C.F. 80184430587, in persona del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia pro tempore Italo Ormanni e del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi pro tempore Luigi Birritteri;

20 MAR. 2011
 47139/17626

Equitalia Giustizia S.p.A. con sede legale in Roma, Via Andrea Millevoi n. 10, P. IVA 09982061005, rappresentata dall'amministratore delegato Carlo Lassandro, nato a Roma il 15 marzo 1951, domiciliato per la carica in Via Andrea Millevoi n. 10;

Premesso che:

- il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi, il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, nonché il patrocinio a spese dello Stato e la riscossione delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il Ministero della Giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 DIPARTIMENTO DELLA CONTABILITA' PUBBLICA - DEL CONTRO
 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
 PRALCO 10 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 Visto e registrato n. 17626 AL 1

o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione del credito. mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni: b) iscrizione a ruolo del credito;

- il comma 369 dell'articolo 1 delle legge n. 244 del 2007 dispone che la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma;
- ai sensi del comma 373 del predetto articolo 1 delle legge n. 244 del 2007, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria;
- in data 29 aprile 2008 è stata costituita la società Equitalia Giustizia S.p.A., interamente partecipata da Equitalia S.p.A., a sua volta precedentemente costituita in esecuzione del citato articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 203 del 2005;

convengono quanto segue:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, si intendono per:
 - a) "Ministero": il Ministero della giustizia;

- b) "società": la società Equitalia Giustizia S.p.A.;
- c) "parti": i soggetti contraenti la presente convenzione;
- d) "ufficio": la struttura amministrativa dell'ufficio giudiziario competente alla riscossione delle spese di giustizia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
- e) "istituto": l'istituto penitenziario competente;
- f) "Testo Unico": il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115;
- g) "registro SIAMM" : il Sistema Informativo per le Amministrazioni, registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito, modello 3 SG.

Art. 2

Oggetto

1. La presente convenzione regola i rapporti tra le parti in ordine alla gestione del credito relativo alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo Unico, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data.

2. Il Ministero rimane ente creditore dei suddetti crediti e ne trasferisce la gestione alla società, la quale provvede alla quantificazione ed alla iscrizione a ruolo delle spese processuali, delle pene pecuniarie, delle sanzioni pecuniarie processuali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altra spesa di giustizia, in base alle disposizioni del Testo Unico e della normativa di settore.

3. La società acquisisce i dati anagrafici secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 10 della presente convenzione e procede alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, nonché all'annotazione del credito e delle vicende successive dello stesso sul registro SIAMM fino al pagamento ovvero fino alla comunicazione di insigibilità. In caso di pagamento provvede all'eliminazione del credito dal registro SIAMM.

4. La società provvede, altresì, sulla base dei dati comunicati dagli istituti, alla annotazione nel registro SIAMM e all'iscrizione a ruolo delle spese di mantenimento in carcere.

5. Le attività successive alla comunicazione di inesigibilità del debitore, trasmessa dall'agente della riscossione, sono di competenza dell'ufficio ovvero dell'istituto, che esercitano i poteri di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

6. La società, nell'applicazione della normativa relativa all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, si attiene alle circolari interpretative emanate dal Ministero.

7. Il Ministero trasmette alla società le note e le circolari adottate in materia di spese di giustizia attinenti l'oggetto della presente convenzione e si impegna a condividere con la stessa eventuali modifiche dei sistemi informativi suscettibili di produrre effetti sull'attività della società.

Art. 3

Comunicazioni

1. Le formali comunicazioni e la trasmissione degli atti tra uffici e società e tra istituti e società sono effettuate mediante sistema informatico condiviso, integrato al registro SIAMM, con indicazione della data dell'invio e di quella della ricezione nonché dei dati identificativi dei rispettivi operatori.

Art. 4

Commissione paritetica

1. Presso il Ministero è istituita una commissione paritetica per il coordinamento, nel rispetto degli obblighi istituzionali delle Parti, delle attività oggetto della presente convenzione e dei rapporti tra uffici e società, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate:

- a) interpretazione della convenzione;
- b) monitoraggio delle attività di competenza della società, su richiesta della stessa società o dell'amministrazione, per eventuali interventi correttivi;